

## REGOLAMENTO TERRITORI

### PREMESSE

- (A) L'articolo 2.4 dello Statuto di Volt Italia (di seguito "**Statuto**") prevede che Volt Italia possa istituire articolazioni territoriali.
- (B) L'articolo 11.3.1.a. dello Statuto attribuisce la competenza di approvare il regolamento per la costituzione e il funzionamento delle articolazioni territoriali al Consiglio Strategico di Volt Italia.
- (C) La 2<sup>a</sup> disposizione transitoria dello Statuto prevede che fintantoché non verrà costituito il Consiglio Strategico, l'Assemblea Generale di Volt Italia approva tutti i regolamenti (ivi incluso quello relativo al riconoscimento delle articolazioni territoriali).
- (D) Attualmente, il Consiglio Strategico non è ancora stato costituito.

### L'ASSEMBLEA GENERALE DI VOLT ITALIA APPROVA QUANTO SEGUE

#### SEZIONE I - Disposizioni Generali

##### 1. Istituzione delle articolazioni territoriali di Volt Italia

- 1.1. Sono istituite ventuno articolazioni territoriali regionali (di seguito "**Entità Regionali**"), una per ciascuna regione d'Italia, con l'eccezione della Regione Trentino-Südtirol/Alto Adige, nel territorio della quale vengono istituite due Entità Regionali, una per la provincia autonoma di Trento e una per la provincia autonoma di Bolzano. Ciascuna Entità Regionale assume la denominazione "Volt" seguita dal nome della regione e, nel caso delle Entità Regionali delle due province autonome, le denominazioni "Volt Trentino" e "Volt Südtirol/Alto Adige".
- 1.2. Il Consiglio Direttivo di Volt Italia, sentiti i Coordinatori Regionali, può istituire con delibera delle articolazioni territoriali locali a livello comunali o, in casi particolari e motivati, a livello di qualsiasi altra suddivisione territoriale all'interno di una regione o provincia autonoma (di seguito "**Entità Locali**"). Ciascuna Entità Locale assume la denominazione "Volt" seguita dal nome del comune o, nel caso delle Entità Locali a livello di altre suddivisioni territoriali, dalla descrizione del territorio di riferimento. Qualora un'Entità Locale per un periodo di sei mesi successivi non abbia più membri, come definiti di seguito all'Art. 2, il Consiglio Direttivo, sentiti i Coordinatori Regionali, può sciogliere l'Entità Locale con apposita delibera che ne disciplina la chiusura.
- 1.3. Le Entità Regionali e Locali (di seguito insieme i "**Territori**") non godono di personalità giuridica distinta da quella di Volt Italia, ma sono articolazioni territoriali di Volt Italia e in quanto tale si impegnano a collaborare per mantenere l'unità di Volt Italia e per tutelarne i valori fondanti e la reputazione.

- 1.4. Salvo quanto previsto all'art. 3.6, ogni Territorio ha come organi:
- 1.4.1. un'Assemblea di Territorio, chiamata "**Assemblea Regionale**" per le Entità Regionali e "**Assemblea Locale**" per le Entità Locali, di cui con maggior dettaglio nella Sezione II;
  - 1.4.2. dei Coordinatori di Territorio, chiamati "**Coordinatore Regionale**" per le Entità Regionali e "**Coordinatore Locale**" per le Entità Locali, di cui con maggior dettaglio nella Sezione III;
  - 1.4.3. nella misura in cui viene costituito per decisione dell'Assemblea di Territorio come previsto all'art. 5.5, un Coordinamento di Territorio, chiamato "Coordinamento Regionale" per le Entità Regionali e "Coordinamento Locale" per le Entità Locali, di cui con maggior dettaglio nella Sezione IV.

## **2. Appartenenza dei membri di Volt Italia ai Territori**

- 2.1. Ogni membro di Volt Italia (di seguito "**Membro**") appartiene automaticamente a un'Entità Regionale e, qualora già esistente nel suo luogo di attivismo, a un'Entità Locale, in base alla residenza, dimora o domicilio dichiarato dall'aspirante membro al momento della sua richiesta di tesseramento. I Membri residenti all'estero, possono richiedere di far parte di un'Entità Regionale e di una Entità Locale in essa contenuta.
- 2.2. La variazione del proprio Territorio di competenza può essere effettuata tramite comunicazione a Volt Italia e/o ai Coordinatori dei Territori di provenienza e di destinazione ed è effettiva sette giorni dopo la comunicazione. Non è concessa variazione a distanza di meno di sei mesi da una variazione precedentemente concessa. Le variazioni sono registrate nel registro dei Membri tenuto da Volt Italia.
- 2.3. Ogni Membro può appartenere a una sola Entità Regionale e a una sola Entità Locale, determinate come stabilito all'art. 2.1.
- 2.4. La qualifica di Membro di un Territorio si ottiene soltanto tramite l'adesione a Volt Italia e si perde automaticamente con la perdita della qualifica di membro di Volt Italia. Non è possibile essere membro soltanto di un Territorio senza essere allo stesso tempo membro di Volt Italia.

## **3. Territori in avviamento e Territori avviati**

- 3.1. In funzione del loro numero di Membri e del numero di abitanti, i Territori vengono suddivisi in Territori in Avviamento e Territori Avviati.
- 3.2. Le Entità Locali sono considerate Entità Locali Avviate qualora raggiungano o superino il seguente numero di Membri:

- 3.2.1. cinque nei comuni con meno di 50.000 abitanti;
  - 3.2.2. dieci nei comuni con più di 50.000 e meno di 200.000 abitanti;
  - 3.2.3. quindici nei comuni con più di 200.000 abitanti.
- 3.3. Se un'Entità Locale copre un'area geografica con più comuni, verrà considerata la mediana degli abitanti dei comuni nei quali sono attivi i Membri di tale Entità Locale per stabilire il numero di Membri richiesti come previsto all'art. 3.2.
- 3.4. Le Entità Regionali sono considerate Entità Regionali Avviate qualora raggiungano o superino il seguente numero di Membri:
- 3.4.1. dieci nelle regioni con meno di un milione di abitanti;
  - 3.4.2. venti nelle regioni con più di un milione e meno di tre milioni di abitanti;
  - 3.4.3. quaranta nelle regioni con più di tre milioni di abitanti.
- 3.5. I Territori che non qualificano come Territori Avviate sono Territori in Avviamento.
- 3.6. Le sezioni II e IV del presente regolamento si applicano esclusivamente ai Territori Avviate.

## **SEZIONE II - Assemblee di Territorio**

### **4. Composizione dell'Assemblea di Territorio e diritto di voto**

- 4.1. L'Assemblea di Territorio è composta da tutti i Membri registrati nel Territorio di riferimento.
- 4.2. Hanno diritto a votare solo coloro che alla data di convocazione dell'Assemblea di Territorio sono membri di Volt Italia a tutti gli effetti e come tali risultano iscritti nel Registro dei membri di Volt Italia e hanno pagato la quota associativa. Non possono votare i Membri a cui è stato sospeso il diritto di voto per effetto di un provvedimento sanzionatorio. I Membri a cui è stato sospeso il diritto di voto contano però ai fini della qualificazione del Territorio come "Avviato".
- 4.3. Possono partecipare all'Assemblea di Territorio, senza diritto di voto, i Membri registrati in altri Territori e i membri di Volt Europa che hanno un collegamento particolare e/o una residenza temporanea nel territorio.

### **5. Poteri e competenze dell'Assemblea di Territorio**

L'Assemblea di Territorio, a maggioranza semplice dei votanti, a meno che non venga previsto diversamente nel presente Regolamento o nello Statuto:

- 5.1. elegge i Coordinatori di Territorio nei Territori Avviate secondo quanto previsto all'art. 8;

- 5.2. revoca i Coordinatori di Territorio, qualora almeno il trenta per cento dei Membri del Territorio richieda di mettere la questione all'ordine del giorno;
- 5.3. elabora e sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo la strategia ed eventuali alleanze elettorali;
- 5.4. approva le policy e il programma elettorale del Territorio, che vengono sottoposti dai Coordinatori di Territorio e devono essere redatti nel rispetto e con i vincoli del programma definito a livello nazionale e delle policy di Volt Italia e Volt Europa;
- 5.5. decide di costituire il Coordinamento di Territorio nel proprio Territorio;
- 5.6. nei Territori con cento o più Membri, elegge il Membro che presiede l'Assemblea di Territorio.

## **6. Convocazione, presidenza e verbale dell'Assemblea di Territorio**

- 6.1. Tutti i Membri del Territorio sono convocati almeno una volta all'anno dai Coordinatori di Territorio in Assemblea di Territorio. L'Assemblea di Territorio è convocata in via telematica almeno sette giorni prima della data dell'Assemblea. La convocazione contiene l'ordine del giorno della riunione.
- 6.2. Qualora per un periodo di tre mesi consecutivi un Territorio raggiunga e/o superi i criteri definiti agli artt. 3.2 e 3.4 per essere qualificato come Territorio Avviato, i Coordinatori di Territorio convocheranno entro due mesi la prima Assemblea di Territorio. All'ordine del giorno di tale riunione verrà sottoposto ai Membri del Territorio il quesito se i Coordinatori di Territorio in carica potranno completare il loro mandato fino alla scadenza naturale o se si procederà all'elezione dei Coordinatori di Territori. Qualora venga votata la seconda opzione, i Coordinatori di Territori in carica organizzeranno le elezioni che dovranno aver luogo entro due mesi dalla data della prima Assemblea di Territorio.
- 6.3. Qualora, al più tardi entro quarantotto ore dall'inizio dell'Assemblea, almeno il cinque per cento dei Membri chiedano di aggiungere uno o più punti all'ordine del giorno, tali punti verranno aggiunti. Tale richiesta va presentata ai Coordinatori di Territorio corredata dalle sottoscrizioni necessarie.
- 6.4. Nei Territori con meno di cento Membri, l'Assemblea di Territorio è presieduta da un Coordinatore di Territorio o da un Membro del Territorio nominato dai Coordinatori di Territorio. Nei Territori con cento o più Membri, l'Assemblea di Territorio è presieduta da un suo Membro eletto a maggioranza semplice dall'Assemblea stessa tra tre candidati proposti dai Coordinatori di Territorio.
- 6.5. I Coordinatori di Territorio, o un Membro da loro delegato, tengono il verbale delle riunioni dell'Assemblea e lo trasmettono a tutti i Membri del Territorio. Il verbale deve contenere gli esiti di eventuali votazioni, riportando i risultati numerici.

## SEZIONE III - Coordinatori di Territorio

### 7. Coordinatori di Territorio

- 7.1. Territori in Avviamento. La leadership di ogni Territorio in Avviamento viene nominata dal Consiglio Direttivo, sentiti i Membri del territorio, ed è in capo a uno o due Coordinatori, a scelta del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo deve impegnarsi a rispettare ove possibile la parità o l'alternanza di genere. I Coordinatori dei Territori in Avviamento non devono obbligatoriamente essere Membri del Territorio. È possibile essere Coordinatore Regionale di più Entità Regionali, a patto che nessuna di esse abbia più di dieci membri. Il Consiglio Direttivo può revocare i Coordinatori dei Territori in Avviamento.
- 7.2. Territori Avviati. La leadership di ogni Territorio Avviato viene eletta dall'Assemblea di Territorio, con la procedura prevista all'art. 8, ed è in capo a due Coordinatori, salvo quanto previsto all'art. 8.6.1. I due Coordinatori non possono essere dello stesso genere, salvo quanto previsto all'art. 8.6.2. I Coordinatori hanno i medesimi compiti, poteri e responsabilità, salvo che di comune accordo decidano diversamente.

### 8. Elezioni dei Coordinatori di Territorio

- 8.1. Comitato elettorale territoriale. Come previsto dall'art. 14.1 dello Statuto, il Comitato Elettorale di Volt Italia è incaricato delle elezioni degli organi dei Territori. Per agevolare le operazioni di voto nei Territori, il Comitato Elettorale di Volt Italia può costituire appositi Comitati Elettorali Territoriali, incaricati dell'organizzazione e dello svolgimento del voto nei singoli Territori. I Comitati Elettorali Territoriali sono composti di almeno due membri che non possono essere dello stesso genere e non possono essere candidati al ruolo di Coordinatore di Territorio. I Comitati Elettorali Territoriali rimangono in funzione fino alla nomina dei Coordinatori di Territorio e decadono al momento della comunicazione di cui all'art. 8.7. Nel presente Regolamento, ogni riferimento al "Comitato Elettorale" riguarda il Comitato Elettorale di Volt Italia o il Comitato Elettorale Territoriale, qualora costituito secondo quanto previsto al presente comma.
- 8.2. Convocazione al voto e bando per le candidature. Almeno trenta giorni prima della data prevista per il voto, i Coordinatori di Territorio in carica convocano in via telematica tutti i Membri del Territorio a un'Assemblea di Territorio (di seguito la "**Convocazione**"). La Convocazione contiene le seguenti informazioni:
- 8.2.1. la data e gli orari del voto, per una durata non inferiore a ventiquattro ore e non superiore a quarantotto ore;
- 8.2.2. l'indicazione che il voto si svolgerà in modo telematico e che i Membri del Territorio riceveranno un apposito link in via telematica, il giorno di cui all'art. 8.2.1;

- 8.2.3. l'invito ai Membri del Territorio di candidarsi come Coordinatore, con indicazione dei requisiti di cui all'art. 8.3;
- 8.2.4. l'indicazione delle modalità di invio delle candidature e della data e ora limite per presentare le candidature di cui all'art. 8.2.3, che dovrà collocarsi tra i dieci e quattordici giorni successivi alla data di invio della Convocazione;
- 8.2.5. ogni eventuale altra indicazione utile ai fini dello svolgimento delle elezioni.
- 8.3. Requisiti per i candidati.
- 8.3.1. Può candidarsi qualsiasi Membro che risulti tesserato nel Territorio da almeno tre mesi alla data della votazione prevista, tranne i Membri con sanzioni pendenti da parte degli organi di Volt Italia o Volt Europa.
- 8.3.2. Le candidature possono essere inviate esclusivamente attraverso la modalità specificata nella Convocazione.
- 8.3.3. Nella proposta di candidatura, l'aspirante candidato dovrà fornire le seguenti informazioni e documentazione:
- (a) le generalità (nome, cognome, genere in cui si identifica, città di residenza e di domicilio);
  - (b) una dichiarazione se ha ricevuto condanne penali e se è al corrente di indagini penali in corso;
  - (c) una lettera motivazionale;
  - (d) il proprio curriculum vitae;
  - (e) per i candidati alla posizione di Coordinatore Regionale, un minimo di due e un massimo di quattro dichiarazioni di supporto, rilasciate da altrettanti Membri del Territorio direttamente al Comitato Elettorale, fermo restando che ciascun Membro può rilasciare soltanto una dichiarazione per ogni genere e in caso di dichiarazioni in eccesso da parte di un Membro vale soltanto quella rilasciata per prima. Nelle regioni con più di tre milioni di abitanti, almeno la metà delle dichiarazioni deve provenire da Entità Locali diverse da quella di residenza del candidato.
- 8.4. Valutazione e comunicazione dei candidati. Entro quarantotto ore dalla data e dell'ora di cui all'art. 8.2.4, il Comitato Elettorale valuta la conformità delle proposte di candidature ricevute a quanto previsto all'art. 8.3.3 e comunica ai Membri del Territorio i nominativi dei candidati, suddivisi in liste per genere e in ordine della ricezione delle candidature complete. Dall'invio di questa comunicazione fino a ventiquattro ore prima dell'inizio delle votazioni, i candidati possono condurre campagna elettorale.
- 8.5. Operazioni e modalità di voto. Le votazioni si svolgono interamente in modo telematico, tramite l'invio ai Membri del Territorio di formulari di voto elettronico alla data e all'ora stabilite di cui all'art. 8.2.1. I candidati vengono eletti su liste

distinte secondo il genere. I Membri del Territorio esprimono la loro preferenza classificando i candidati di ciascuna lista in ordine di preferenza. Al primo scrutinio viene considerato la prima preferenza di tutti i votanti. Risulta eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta (50% + 1 voto) dei voti espressi. Se nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta, si procede a un nuovo scrutinio nel quale (a) il candidato che ha ottenuto il minor numero di preferenze viene escluso e (b) vengono considerate nuovamente le prime preferenze espresse, senza tener conto delle preferenze espresse per il candidato escluso. Se necessario, questo processo viene ripetuto, escludendo di volta in volta il candidato con il minor numero di preferenze, finché un candidato ottenga la maggioranza assoluta delle preferenze. Se durante questo processo due o più candidati ottengono parimenti il numero minore di preferenze, tutti questi candidati verranno esclusi nel successivo scrutinio.

#### 8.6. Regole particolari di voto.

8.6.1. *Unica candidatura.* Se alle elezioni si presenta un unico candidato o se una delle liste contiene un solo candidato, i Membri del Territorio dovranno esprimersi a favore dell'elezione di tale candidato. Per essere eletto, il candidato deve ottenere la maggioranza semplice dei voti espressi. Se tale maggioranza non viene raggiunta, senza che ci siano tre liste di genere, come previsto all'art. 8.6.2., viene eletto il candidato che ha ottenuto il secondo numero di preferenze nell'altra lista. In mancanza di candidati sufficienti, ci potrà essere un unico Coordinatore di Territorio, in deroga a quanto previsto all'art. 7.2.

8.6.2. *Unica lista.* Se tutti i candidati sono dello stesso genere, i due Coordinatori potranno essere dello stesso genere. In tal caso, verranno eletti i due candidati che hanno ottenuto il numero più alto di preferenze, dal momento in cui uno dei due abbia ottenuto la maggioranza assoluta delle preferenze secondo la procedura di voto di cui all'art. 8.5. Se inoltre ci sono soltanto due candidati su tale unica lista, la procedura di cui all'art. 8.6.1 verrà applicata ad entrambi e verranno eletti soltanto quei candidati che otterranno una maggioranza di voti favorevoli.

8.6.3. *Tre liste di genere.* Se si presentano candidati di tre generi diversi, ci saranno tre liste con candidati (candidate femminili, candidati maschili e candidat\* non binari) e si procederà a ballottaggio come previsto all'art. 8.6.4.

8.6.4. *Ballottaggio.* Qualora dopo gli scrutini previsti all'art. 8.5 rimangano sulla stessa lista soltanto candidati che abbiano ottenuto lo stesso numero di preferenze e/o nel caso previsto all'art. 8.6.3, si procederà a un ballottaggio tra questi candidati, esattamente quattordici giorni dopo la data della prima votazione. Il Comitato Elettorale informerà i Membri del Territorio al più presto della necessità di procedere al ballottaggio, della data e l'ora di tale voto e dei candidati in ballottaggio. Dall'invio di questa informazione fino a ventiquattro ore prima dell'inizio delle votazioni, i candidati in ballottaggio possono continuare la loro campagna elettorale.

- 8.7. Comunicazione dei risultati. Dopo la conclusione delle operazioni di voto e la verifica dei voti, il Comitato Elettorale pubblicherà i risultati del voto, dandone comunicazione ai Membri del Territorio e al Consiglio Direttivo di Volt Italia.
- 8.8. Assenza di Coordinatore eletto. Qualora per mancanza di candidati o per mancanza di candidati che hanno ottenuto una maggioranza di voti favorevoli, come previsto agli artt. 8.6.1 e 8.6.2, nessun Coordinatore di Territorio viene eletto, le mansioni del Coordinatore di Territorio verranno esercitate *ad interim* dal Consiglio Direttivo, o da un Membro da esso delegato, in caso di Entità Regionali e dai Coordinatori Regionali, o altro Membro da loro delegato in caso di Entità Locali. Il Coordinatore di Territorio *ad interim* procederà all'organizzazione di nuove elezioni dei Coordinatori nel periodo compreso tra i tre e i sei mesi dopo la data delle elezioni precedenti.
- 8.9. Controversie. Il Collegio dei Probiviri di Volt Italia è competente per tutte le controversie che riguardano l'elezione dei Coordinatori Territoriali.

## **9. Durata e fine del mandato dei Coordinatori di Territorio**

- 9.1. Il mandato dei Coordinatori di Territorio è di due anni dalla data della loro nomina o della loro elezione o, in caso di ballottaggio per uno dei due, dalla data di elezioni del primo eletto. I Coordinatori di Territorio possono essere nominati o eletti per un massimo di due mandati consecutivi. Un anno dopo la loro entrata in funzione, i Coordinatori di Territorio procederanno a un sondaggio di gradimento del loro operato presso i Membri del Territorio.
- 9.2. Se nei quarantacinque giorni precedenti la scadenza del mandato del Coordinatore Territoriale vengono convocati i comizi elettorali nel territorio di riferimento e si è deliberata la partecipazione di Volt alle elezioni, la carica di Coordinatore Territoriale viene prorogata fino al sessantesimo giorno dopo le elezioni, salvo nel caso di revoca da parte dell'Assemblea di Territorio, come previsto all'art. 5.2 o di commissariamento da parte del Consiglio Direttivo, come previsto all'art. 11.
- 9.3. Il mandato dei Coordinatori di Territorio viene a termine per:
- 9.3.1. scadenza della durata del mandato di cui agli artt. 9.1 e 9.2;
  - 9.3.2. morte;
  - 9.3.3. perdita della qualifica di Membro di Volt Italia;
  - 9.3.4. trasferimento fuori dal Territorio, all'eccezione del caso previsto all'art. 7.1;
  - 9.3.5. dimissioni volontarie, da presentare al Consiglio Direttivo di Volt Italia con un preavviso di almeno quindici giorni;
  - 9.3.6. revoca da parte dell'Assemblea di Territorio ai sensi dell'art. 5.2;
  - 9.3.7. commissariamento, come previsto all'art. 11.
- 9.4. La cessazione anche di uno solo dei Coordinatori di Territorio dalla carica, per qualunque ragione, comporta l'obbligo per il Comitato Elettorale di convocare



urgentemente l'Assemblea di Territorio per procedere all'elezione di un nuovo Coordinatore di Territorio. Se è cessato il mandato di tutti i Coordinatori di un determinato Territorio, I nuovi Coordinatori iniziano un nuovo mandato per la durata prevista all'art. 9.1. Se un solo Coordinatore è cessato, il Coordinatore eletto in virtù di questo articolo completerà la durata del mandato del Coordinatore uscente.

- 9.5. Se nel corso del mandato dei Coordinatori di Territorio, il Territorio perde la qualifica di Territorio Avviato, i Coordinatori di Territorio rimarranno in carica fino alla scadenza naturale del loro mandato.

## **10. Responsabilità, poteri e competenze dei Coordinatori di Territorio**

### 10.1. Disposizioni generali. I Coordinatori di Territorio:

10.1.1. sono autorizzati all'uso del nome e del simbolo di Volt nel Territorio e nell'ambito di competenza del Territorio stesso anche, ma non esclusivamente, per la presentazione delle liste alle elezioni;

10.1.2. si occupano della gestione quotidiana del Territorio;

10.1.3. nominano e revocano i responsabili dei team funzionali del Territorio, di fronte alla comprovata necessità di disporre di tali team a livello del Territorio; nei Territori in Avviamento, i responsabili dei team funzionali non devono obbligatoriamente essere dei Membri di Volt Italia;

10.1.4. definiscono le liste dei candidati alle elezioni nel Territorio, le propongono al visto del Consiglio Direttivo;

10.1.5. sono responsabili della gestione finanziaria del Territorio nel rispetto di quanto previsto nella Sezione V, con la facoltà di delegare questa responsabilità a un apposito responsabile di un team funzionale come previsto all'art. 10.1.3;

10.1.6. sono responsabili della custodia e della gestione dei beni di Volt Italia in dotazione al territorio di riferimento;

10.1.7. sono responsabili di contattare gli aspiranti membri, della loro onboarding e valutano attivamente la corrispondenza degli aspiranti membri ai valori di Volt, astenendosi da decisioni in caso di conflitti di interesse, e segnalano eventuali problemi o preoccupazioni relativi a aspiranti membri al Consiglio Direttivo;

10.1.8. ricercano e promuovono gemellaggi con altre unità territoriali in altri capitoli nazionali di Volt Europa ai fini dello scambio di buone pratiche.

### 10.2. Disposizioni particolari per Territori Avviati. Oltre a quanto previsto all'art. 10.1, i Coordinatori di Territorio dei Territori Avviati:

10.2.1. in linea con lo Statuto, con le policy di Volt Italia e con le direttive del Consiglio Direttivo, rappresentano Volt Italia a livello del Territorio, sia internamente e verso Volt Europa, che verso le istituzioni, altri partiti politici e organizzazioni; nei rapporti con le istituzioni e con gli altri partiti politici,

- nonché durante le elezioni, si avvalgono del supporto del Consigliere di Circoscrizione di riferimento;
- 10.2.2. coordinano la realizzazione nel Territorio della linea politica definita da Volt Europa, Volt Italia e dall'Assemblea di Territorio; in caso di dubbio o di necessità si avvalgono del supporto del Consiglio Direttivo;
  - 10.2.3. convocano l'Assemblea di Territorio e il Coordinamento di Territorio e ne definiscono l'ordine del giorno;
  - 10.2.4. nei Territori con meno di cento Membri, presiedono l'Assemblea di Territorio.

Il Consiglio Direttivo può delegare le competenze di cui agli artt. 10.2.1 e 10.2.2 ai Coordinatori di Territorio dei Territori in Avviamento.

- 10.3. Disposizioni particolari per i Coordinatori Regionali. Oltre a quanto previsto all'art. 10.1, i Coordinatori Regionali:

- 10.3.1. sono responsabili per l'espansione di Volt nella Regione e più particolarmente (a) avviano nuove Entità Locali e (b) propongono al Consiglio Direttivo i nomi di potenziali Coordinatori Locali per le Entità Locali in Avviamento, come previsto all'art. 7.1;
- 10.3.2. sono membri del Consiglio Strategico di Volt Italia.

## **11. Commissariamento**

- 11.1. Un Coordinatore di Territorio in carica può essere rimosso dal Consiglio Direttivo di Volt Italia con delibera motivata e dopo aver sentito il Coordinatore interessato nel rispetto del principio del contraddittorio. Con la stessa delibera, il Consiglio Direttivo nomina un Coordinatore di Territorio provvisorio con il compito primario di convocare nuove elezioni entro sessanta giorni dalla nomina, salvo quanto previsto all'art. 11.3 in caso di ricorso al Collegio dei Probiviri.
- 11.2. Il Consiglio Direttivo può agire secondo l'art. 11.1 in caso di:
  - 11.2.1. violazione dei principi fondamentali di Volt, dello Statuto, del Codice di Condotta di Volt Italia o del presente regolamento;
  - 11.2.2. inadempienze agli obblighi di legge;
  - 11.2.3. azioni che compromettono gravemente l'immagine o il funzionamento del partito;
  - 11.2.4. conflitto insormontabile tra i Coordinatori di Territorio dello stesso Territorio, che impedisca il buon funzionamento delle attività sul Territorio e/o la sua crescita.
- 11.3. I Coordinatori di Territorio rimossi possono far ricorso al Collegio dei Probiviri di Volt Italia, entro quattordici giorni dalla notifica della delibera di cui all'art. 11.1. Il Collegio dei Probiviri può annullare o confermare la decisione del Consiglio Direttivo. Il Consiglio dei Probiviri deve rendere la sua decisione entro trenta giorni dalla data del ricorso. In caso di ricorso al Collegio dei Probiviri, l'elezione di un

nuovo Coordinatore di Territorio sarà sospesa fino alla decisione del Collegio dei Probiviri.

## **12. Incompatibilità**

- 12.1. La carica di Coordinatore di Territorio è incompatibile con la carica di membro del Parlamento Europeo, membro del Parlamento Italiano, componente del governo italiano, presidente di giunta regionale, assessore regionale, consigliere regionale, sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti, membro del Consiglio Direttivo di Volt Italia o del Board of Directors di Volt Europa.
- 12.2. Salvo quanto previsto agli artt. 7.1 *in fine* e 8.8, non è possibile rivestire contemporaneamente la carica di Coordinatore di Territorio di più di un Territorio.

## **SEZIONE IV - Coordinamento di Territorio**

### **13. Costituzione e ruolo del Coordinamento di Territorio**

- 13.1. Nei soli Territori Avviati, l'Assemblea di Territorio può decidere di costituire il Coordinamento di Territorio come previsto all'art. 5.7.
- 13.2. Il Coordinamento di Territorio:
  - 13.2.1. coadiuva i Coordinatori di Territorio nella realizzazione della linea politica del Territorio;
  - 13.2.2. in caso di conflitto tra i Coordinatori di Territorio del Territorio stesso, si riunisce con funzioni di mediazione interna e, in caso del Coordinamento Locale, di almeno uno dei Coordinatori Regionali.

### **14. Composizione e convocazione del Coordinamento di Territorio**

- 14.1. Coordinamento Regionale. Il Coordinamento Regionale è composto da:
  - 14.1.1. i Coordinatori Regionali , che lo presiedono;
  - 14.1.2. tutti i Coordinatori Locali delle Entità Locali sul territorio della regione di riferimento;
  - 14.1.3. i lead funzionali regionali;
  - 14.1.4. i Membri eletti nelle istituzioni della regione.
- 14.2. Coordinamento Locale. Il Coordinamento Locale è composto da:
  - 14.2.1. i Coordinatori Locali , che lo presiedono;
  - 14.2.2. i Coordinatori Regionali delle regione nella quale l'Entità Locale si trova;
  - 14.2.3. i lead funzionali locali;

14.2.4. i Membri eletti nelle istituzioni del territorio di competenza dell'Entità Locale.

- 14.3. Convocazione. I Coordinatori di Territorio sono tenuti a riunire il Coordinamento di Territorio con la frequenza necessaria a mantenere la più efficace coesione del Territorio e comunque non meno di una volta al mese.

## **SEZIONE V - Finanziamento dei Territori**

### **15. Assenza di contabilità distinta**

- 15.1. I Territori non hanno una contabilità distinta da quella di Volt Italia, che viene gestita dal Tesoriere di Volt Italia, come previsto dall'art. 16 dello Statuto.
- 15.2. I Territori non possono ricevere donazioni a proprio nome e per proprio conto, ma esclusivamente a nome e per conto di Volt Italia.
- 15.3. Al solo fine di una più semplice gestione della contabilità di Volt Italia, il Tesoriere può decidere di aprire un conto corrente per ciascuna delle Entità Regionali Avviate. Il conto corrente eventualmente aperto sarà collegato al conto corrente principale di Volt Italia quale suo sottoconto. Questo sottoconto sarà utilizzato per gestire entrate e spese dell'Entità Regionale Avviata per cui il sottoconto è stato aperto, incluse le entrate e le spese delle Entità Locali comprese nel territorio dell'Entità Regionale. Nessun altro Territorio, ad eccezione delle Entità Regionali Avviate, può ottenere l'apertura di un sottoconto dedicato. I fondi sui sottoconti possono essere gestiti direttamente dell'Entità Territoriale alla quale appartengono. I sottoconti vengono creati a livello delle Entità Regionali soltanto per motivi pratici, senza creare nessun rapporto di subordinazione delle Entità Locali alle Entità Regionali.

### **16. Finanziamento e rendicontazione**

- 16.1. I Territori possono essere finanziati dalla Tesoreria di Volt Italia, tramite:
- 16.1.1. il trasferimento di somme secondo un criterio di ragguglio al numero degli iscritti al Territorio e che viene stabilito di anno in anno dal Consiglio Direttivo;
- 16.1.2. il trasferimento per intero delle donazioni vincolate a uno specifico Territorio;
- 16.1.3. trasferimenti *una tantum* concessi dal Consiglio Direttivo dietro espressa e motivata richiesta da parte dei Territori;

- 16.1.4. il contributo pagato dagli eletti nelle liste di Volt o a esse collegate nelle istituzioni del Territorio, nella misura stabilita in un apposito accordo tra Volt Italia e tali eletti.
- 16.2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, I Territori sono tenuti a inviare al Tesoriere un rendiconto dei flussi finanziari del Territorio durante l'anno civile precedente.

## **SEZIONE VI - Disposizioni Transitorie**

### **17. Eventuali regolamenti locali**

I regolamenti eventualmente già predisposti e adottati dai Territori vengono sostituiti dal presente Regolamento.

### **18. Coordinatori di Territorio in carica**

- 18.1. I Coordinatori di Territorio in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento e che sono stati eletti e/o nominati in base a criteri che rispecchiano lo spirito di questo regolamento rimarranno in carica fino alla scadenza del loro mandato in corso.
- 18.2. Qualora la durata di un mandato in corso ecceda la durata di due anni di cui all'art. 9.1, la durata del mandato in corso viene ridotto a due anni.
- 18.3. I mandati in corso al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento vengono considerati per determinare il numero di mandati successivi di cui all'art. 9.1., all'esclusione dei mandati *ad interim*.
- 18.4. Il Consiglio Direttivo, entro un mese dopo l'approvazione del presente regolamento, istituirà con delibera le Entità Locali già esistenti al momento dell'approvazione del regolamento, come previsto all'art. 1.2. Tale delibera indicherà anche i nominativi dei Coordinatori di Territorio in carica, con indicazione se sono stati nominati, eletti o se svolgono la loro funzione *ad interim*.

### **19. Territori avviati senza Coordinatori eletti**

Nei Territori Avviati senza Coordinatori, con Coordinatori nominati o con Coordinatori eletti in base a criteri che non rispecchiano lo spirito di questo regolamento, si procederà all'elezione di Coordinatori entro i sei mesi dall'approvazione del presente Regolamento.